



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio COMMERCIO/POLIZIA AMM.VA

ORDINANZA N. 93 DEL 17-07-2018

Reg. generale n. 163 del 17-07-2018

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA IN C.DA CAMPOROTA IN OCCASIONE DELLA 31^ SAGRA DEL MAIALINO ALLA BRACE IN PROGRAMMA DAL 19 AL 22 LUGLIO 2018.

II RESPONSABILE DEL V SETTORE

PRESO ATTO dell'istanza presentata dal Sig. Serpilli Carlo, residente in Treia, C.da, .., in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Pro Camporota, finalizzata all'ottenimento di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per ragioni di pubblico interesse, dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale, in relazione allo svolgimento della tradizionale "31^ Sagra del maialino alla brace, Festa della Trebbiatura, Festa di San Vincenzo", in programma in località Camporota di Treia;

VISTE le segnalazioni certificate di inizio attività prot. n. 12.268 del 17 luglio 2018 e n. 12.177 del 16 luglio 2018 relative allo svolgimento delle manifestazioni dettagliate in premessa;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito veicolare per ragioni di pubblico interesse dettate dall'esigenza di migliorare la mobilità pedonale in relazione allo svolgimento di detta manifestazione, che si svolgerà nella frazione di Camporota nei giorni 19-20-21 e 22 luglio 2018;

CONSIDERATA l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati ed intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

VISTO il programma della manifestazione, gli eventi organizzati e la dislocazione dei punti di somministrazione;

RITENUTA la necessità di regolamentare il traffico e la sosta secondo criteri conformi allo svolgimento della manifestazione, al fine di garantire maggiore fluidità e sicurezza della circolazione pedonale anche in considerazione dell'affluenza di persone prevista;

RAVVISATA la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

CONSIDERATA l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni e negli orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ACQUISITE agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata - area I, prot. n. 26.210 del 09/06/2017 e prot. n. 12.340 del 08/07/2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione da parte dell'organizzazione di adeguati piani di emergenza e di evacuazione;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015, concernente *“Recepimento accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera C, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*;
- il D.M. 198/1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*;
- il D.M. 10 marzo 1998 *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”*;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;

RICHIAMATE, inoltre, le circolari del Ministero dell'interno n. 555 del 7 giugno 2017 (*Circolare Gabrielli*) e del Ministero dell'interno del 28 luglio 2017 (*Circolare Morcone*);

VISTO il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001;

VISTI gli articoli 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 27/06/2018;

VISTE le leggi n. 287/1991, n. 125/2001 e n. 120/2010 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenute in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30/12/2017;

VISTI il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare gli articoli 107 e 109;

ORDINA

Nei giorni 19, 20, 21 luglio 2018 dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del g.s. ed il 22 luglio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, il divieto di transito lungo la strada comunale di Camporota, nel tratto ricompreso tra i civico n. 59 ed il civico n. 70.

I veicoli verranno deviati obbligatoriamente lungo la strada consorziale di Santa Maria in Selva- Camporota e lungo la strada vicinale di Camporota (zona retrostante la locale chiesa).

I giorni 19-20-21 luglio 2018, dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno seguente ed il giorno 22 luglio 2018, dalle ore 08:00 alle ore 01:00 del giorno seguente, il divieto di sosta ambo i lati, lungo la strada comunale di Camporota, nel tratto sopra specificato e nel piazzale antistante la Chiesa.

All'inottemperanza dei divieti di sosta sopra prescritti conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

Dal rispetto dei divieti e delle limitazioni sopra prescritti sono esclusi i mezzi di soccorso, della Forza Pubblica in servizio attivi, i veicoli in servizio di emergenza e gli autorizzati dal locale Comando Polizia Municipale.

Il Comando Polizia Municipale si riserva la facoltà di modificare o limitare i divieti e le prescrizioni impartite a seconda delle esigenze contingibili del momento ed eventualmente, qualora necessita reperire ulteriori aree di sosta, disporrà l'istituzione del senso unico di percorrenza lungo la strada comunale Camporota, nel tratto ricompreso tra le intersezioni strada comunale di Piangiano-Camporota e Camporota-Santa Maria in Selva e dall'intersezione della strada comunale Camporota-S.P. Cingolana all'intersezione strada comunale Camporota-via Santa Lucia.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Municipale ed agli agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Al Comando Polizia Municipale ed agli agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

ORDINA, inoltre,

agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, operanti nella frazione di Camporota, sia in sede fissa che su area pubblica, di vendere e di somministrare cibi e bevande solo ed esclusivamente con l'impiego di contenitori a perdere in plastica o in carta dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, nei giorni 19, 20, 21 luglio 2018 ed il giorno 22 luglio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, quale misura prescrittiva atta a tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza e l'ordine pubblico.

È vietato l'accesso del pubblico nell'area della manifestazione con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) non è consentita agli esercizi operanti nell'ambito della manifestazione temporanea all'aperto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 287/1991.

Il divieto, per motivi di sicurezza pubblica, di installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola

generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

PROVVEDIMENTI DI SAFETY E SECURITY

Per quanto sopra in dettaglio specificato viene definita come area della manifestazione temporanea l'area della frazione di Camporota adiacente la Chiesa catastalmente individuata al foglio 28 particelle 44-47-289 e 83.

L'Associazione Pro Camporota, organizzatrice dell'evento, dovrà provvedere alla classificazione del livello di rischio della manifestazione ed alla redazione del piano di emergenza da produrre prima dell'inizio della manifestazione riportante:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva di un piano di emergenza ed evacuazione, evidenziando le azioni da mettere in atto in caso di emergenza; dovrà essere individuato un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento e un numero di addetti nella gestione dell'emergenza, tra cui la presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato";
- indicazione delle disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso fornendo le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dall'organizzazione ed attuando specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
- comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza, facendo, se del caso, anche ricorso a messaggistica audio e video; dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza, relativamente ai luoghi di massima concertazione e stazionamento del pubblico e, comunque non superiore alle 200 persone;
- possibilità di comunicare, in tempo reale, con i partecipanti alla manifestazione, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento delle criticità;
- indicazione dei mezzi antincendio (estintori) e il loro posizionamento (nella misura di un estintore ogni 200 mq. di superficie dell'evento) nei siti di stazionamento del pubblico;
- presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato" da collocare nei siti di affollamento, limitatamente ai periodi di stazionamento, in considerazione della dinamicità dell'evento;
- dovranno essere predisposti dall'organizzazione n. 3 bagni chimici o dovrà essere garantita la fruibilità dei bagni interni agli immobili insistenti nell'area evento di cui si sia preventivamente richiesta la disponibilità di utilizzo alla proprietà, assicurando la presenza di un servizio igienico riservato alle persone diversamente abili;

- per quanto riguarda i valori di immissione sonori e/o gli orari di cui al “Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995, L.R. n. 28/2001 e D.G.R. n. 896/2003, si precisa il non rispetto dei valori limite e la concessione di una deroga per la durata della manifestazione (delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii);
- organizzazione e predisposizione, secondo il livello di rischio dell’evento, di idonea assistenza sanitaria, se necessaria, ai sensi delle prescrizioni della D.G.R. n. 966 del 09/11/2015;
- la sicurezza dell’area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento in corrispondenza dei punti di chiusura al transito delle vie e piazze interessate dallo svolgimento della manifestazione temporanea, costituite dai veicoli dell’organizzazione e posizionati in modo tale da occludere l’accesso all’area evento precludendo il transito non autorizzato ai veicoli potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti in modo da preservare i siti di affollamento. I suddetti veicoli dovranno essere presidiati con continuità, da idoneo personale, individuato dagli organizzatori dell’evento, garantendo per tutta la durata della manifestazione la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza;
- il personale dell’organizzazione garantirà l’accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga ed il rispetto del parametro di 200 unità/persone presenti nell’area pubblica destinata allo svolgimento della manifestazione temporanea.

E’ vietato l’accesso del pubblico nell’area evento con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine.

Il divieto per motivi di sicurezza pubblica di installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici.

Ai sensi dell’articolo 7-*bis* del D.Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l’esigenza di preservare l’ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all’ordinaria viabilità regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti e limitazioni sopra prescritti.

Dovrà essere garantita, secondo la classificazione del livello di rischio e del piano di emergenza e di evacuazione, la predisposizione di idonea assistenza sanitaria, che assicurerà il tempestivo soccorso e la gestione dell’emergenza per tutta la durata della manifestazione.

Si richiama il puntuale rispetto del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- all’Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;

- al Funzionario responsabile III Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici.

La notifica del presente provvedimento al presidente dell’Associazione Pro Camporota con sede in Treia, in c.da Camporota n. 57.

Il Vicesindaco
Edi Castellani

Il Responsabile V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia